

Piano Risparmio Progressivo Oscar100



Assicurazione sulla vita

Gentile cliente,
alleggiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)
 - Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP
 - Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
 - Modulo di proposta
- Informativa privacy

Arca Vita S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcavita@pec.unipol.it - tel. +39 045 819211 - fax +39 045 8192630

Capitale sociale i.v. Euro 208.279.080,00 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 01947090237 - P.IVA 0374081207 - R.E.A. 207330 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 09/11/89 N. 18331, G.U. 28/11/1989 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00082, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - arcassicura.it

Assicurazione sulla vita in forma mista a premi unici ricorrenti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Piano Risparmio Progressivo Oscar100 (Tariffa 966)

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 03/07/2025 ed è l'ultimo
aggiornamento pubblicato disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Arca Vita S.p.A. ("Arca Vita", la "Compagnia" o la "Società") è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989 (G.U. 28/11/1989) ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al N. 1.00082.

Sede Legale e Direzione Generale in Via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia); recapito telefonico 045.8192111; sito Internet www.arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica certificata arcavita@pec.unipol.it.

In base all'ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto della Società è pari a 454.317.649 euro, il risultato economico di periodo è pari a 138.963.598 euro. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2024 è pari a 2,41 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Per maggiori informazioni sulla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), si rimanda al seguente link https://static.sitewww.arcassicura.it/Relazione_Solvabilita_Arca_Vita_Spa_2024_4e30dd07b9.pdf.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Piano Risparmio Progressivo Oscar 100 è un contratto di assicurazione mista sulla vita a premi ricorrenti, con partecipazione agli utili, le cui prestazioni adeguabili sono collegate al rendimento della Gestione separata denominata "OSCAR 100%".

In caso di premorienza dell'assicurato la garanzia prestata dalla Compagnia consiste nella conservazione dei premi complessivamente versati. In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto, la garanzia prestata dalla Compagnia consiste nella conservazione dei premi complessivamente investiti e nell'ottenimento di un Bonus. Non è prevista una garanzia di rendimento minimo.

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, Piano Risparmio Progressivo Oscar 100 prevede inoltre la possibilità della liquidazione di un Bonus alla scadenza contrattuale e una copertura aggiuntiva in caso di premorienza dell'Assicurato in corso di contratto, in conformità a quanto indicato nella successiva sezione: "Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID".



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Bonus alla Scadenza contrattuale

Nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione e, alle ulteriori condizioni, che il Contraente sia in regola con il piano di pagamento dei premi ricorrenti prefissato e non abbia esercitato il diritto di riscatto parziale, in aggiunta al Capitale assicurato alla Scadenza (Prestazione in caso di vita dell'Assicurato) è previsto il pagamento al Beneficiario designato, di un capitale aggiuntivo determinato in funzione della durata contrattuale prescelta e il cui importo è calcolato in percentuale dei premi complessivamente versati come di seguito descritto:

Durata Contrattuale Prescelta	Importo del Bonus
Durata da 5 a 9 anni	Non previsto
Durata da 10 a 14 anni	2,0%
Durata da 15 a 19 anni	4,0%
Durata 20 anni	6,0%

Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta e a condizione che sia trascorso almeno 1 anno intero dalla decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto. In caso di riscatto verrà corrisposto il capitale adeguato, come descritto dall'Art 19 (Criteri di adeguamento del capitale assicurato) delle Condizioni di Assicurazione, moltiplicato per il coefficiente di riscatto in funzione del numero di anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come riportato nella sezione " Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" del KID. L'esercizio del diritto di riscatto per una parte dell'intero importo del valore di riscatto è in ogni caso consentito solamente se l'importo che viene richiesto è almeno pari ad € 2.500,00 e all'ulteriore condizione che il controvalore residuo in polizza sia almeno pari ad € 5.000,00.

Prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'Assicurazione e alle ulteriori condizioni che il Contraente sia in regola con piano di pagamento dei premi prefissato e non abbia esercitato il diritto di riscatto parziale, è previsto il pagamento agli aventi diritto di una prestazione aggiuntiva rispetto alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato di cui al punto precedente. Tale prestazione sarà pari al primo premio ricorrente, su base annua, moltiplicato per il numero di anni interi mancanti alla scadenza contrattuale, con un massimo di € 20.000,00.

In caso di sottoscrizione di più polizze sullo stesso Assicurato, il Capitale aggiuntivo previsto per la Prestazione aggiuntiva riconosciuto dalla Compagnia, non potrà in ogni caso essere complessivamente superiore ad € 40.000,00. Per le sole prestazioni aggiuntive eccedenti tale valore, la Compagnia procederà quindi a liquidare i soli premi pagati per la copertura aggiuntiva stessa.

Le prestazioni assicurate previste dal contratto si adeguano annualmente in base al rendimento della Gestione separata "OSCAR 100%" (di seguito Gestione Separata), che costituisce l'unica attività finanziaria sottostante.

Il Regolamento della Gestione Separata è disponibile sul sito della Società www.arcassicura.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il prodotto non prevede le seguenti prestazioni:

- ✗ prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR;
- ✗ prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento;
- ✗ prestazioni derivanti da operazioni di capitalizzazione;
- ✗ prestazioni in caso di invalidità;
- ✗ prestazioni in caso di malattia grave/perdita autosufficienza/inabilità di lunga durata;



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Il rischio morte relativo alla assicurazione principale è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Ai fini della garanzia aggiuntiva in caso di decesso dell'Assicurato resta comunque esclusa la premorienza causata da:

- ! dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- ! partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- ! guerra e insurrezioni;
- ! atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;
- ! suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto, ove questa sia prevista;
- ! malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione;
- ! uso di alcol oltre i limiti previsti per legge, stato di ebbrezza, ubriachezza, alcolismo acuto o cronico, assunzione di droghe, assunzione di farmaci a dosi non terapeutiche e non prescritte da medici abilitati alla professione;
- ! patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico;
- ! guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- ! sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia collegata ad infezione HIV, se avvenuto entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza della polizza;
- ! esercizio delle seguenti attività lavorative: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l'amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecc.) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee;
- ! esercizio delle seguenti attività sportive: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore.

In questi casi pertanto il capitale liquidato in caso di morte sarà pari alla sola prestazione principale in caso di morte. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola Prestazione base in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate in fase assuntiva, nonché in caso di mancata sottoscrizione della clausola anamnestica.

Carenza

Poiché la garanzia aggiuntiva in caso di premorienza viene assunta senza visita medica, qualora il decesso avvenga entro i primi sei mesi dalla data di effetto della garanzia, Arca Vita S.p.A. corrisponderà una somma pari al solo capitale in caso di morte per la prestazione principale.

Tuttavia, sempre nei primi sei mesi dalla conclusione del contratto, Arca Vita S.p.A. non applicherà la limitazione sopra indicata e quindi la somma dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato dalla garanzia aggiuntiva, qualora il sinistro sia conseguenza diretta:

- ! di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifio, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica;
- ! di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- ! di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constabili.



Quanto e come devo pagare?

Premio	<p>A fronte delle prestazioni assicurate, il contratto richiede il versamento di premi unici ricorrenti, pagabili con periodicità annuale, semestrale, trimestrale, quadrimestrale o mensile, senza l'applicazione di interessi di frazionamento.</p> <p>Il capitale assicurato relativo a ciascun premio corrisposto risulta funzione dell'ammontare del premio stesso. Infatti, ogni premio unico ricorrente versato, al netto dei caricamenti e del costo per la copertura aggiuntiva, ne determina il relativo capitale investito. A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.</p> <p>Il premio iniziale è quello indicato dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, il cui importo annuo minimo, se pagato con periodicità annuale, è fissato in € 2.000,00, mentre, nel caso in cui la periodicità di pagamento dei premi fosse inferiore all'annuale, è fissato, sempre su base annua, in € 2.400,00. In ogni caso l'importo massimo del premio unico ricorrente, conteggiato su base annuale, è fissato in € 24.000,00. Detti importi sono al lordo del caricamento e del costo della copertura aggiuntiva.</p> <p>L'importo dei premi futuri e la periodicità dei versamenti, non è modificabile nel corso della durata contrattuale. Non sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi una tantum.</p> <p>Il contraente può comunque in ogni momento sospendere il versamento dei premi: in tal caso il contratto rimane in vigore per gli importi già versati fino alla scadenza, senza subire alcuna penalizzazione, mentre la copertura aggiuntiva in caso di morte verrà annullata. In caso di sospensione dei pagamenti il Bonus a Scadenza non sarà erogato.</p> <p>Il contraente potrà riprendere i versamenti entro il termine della scadenza contrattuale mentre la copertura aggiuntiva non potrà essere riattivata.</p> <p>I premi ricorrenti dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente indicato in proposta. In caso di estinzione di detto conto corrente, i premi ricorrenti potranno essere corrisposti mediante bonifico bancario a favore della Compagnia, specificando nella causale nome e cognome del Contraente ed il numero di polizza. Si rimanda all'art. 9 (Pagamento dei premi) delle Condizioni di assicurazione per le indicazioni sui limiti dei cumuli di investimento nella Gestione Separata.</p>
---------------	---

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e alle persone giuridiche con esigenze di risparmio e/o investimento e dà diritto al pagamento di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale o, in alternativa, se l'Assicurato sia in vita alla scadenza prestabilita. Il presente contratto è stato quindi strutturato allo scopo di consentire al Contraente la sicurezza derivante da una copertura assicurativa aggiuntiva, in aggiunta a una copertura base di tipo misto, e prevede la liquidazione di un capitale in caso di vita a scadenza, di un eventuale Bonus alla scadenza o, in caso di premorienza in corso di contratto, di un capitale assicurato in caso di decesso. L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto non deve essere inferiore ai 18 anni o superiore ai 70 anni alla scadenza dell'assicurazione.	

	Quali sono i costi?
Si rinvia alla Sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere. Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente. Costi applicati al rendimento della gestione separata: annualmente è prevista sul rendimento della gestione separata "OSCAR 100%", che può essere positiva o negativa, l'applicazione di una commissione di gestione di 1,50%. Ad esempio:	

Rendimento lordo realizzato dalla gestione separata	Commissione di gestione trattenuta	Rendimento netto riconosciuto al Contratto
2,50%	1,50%	1,00%
1,40%	1,50%	-0,10%

Costi per riscatto: non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.
Costi per l'erogazione della rendita: il contratto non prevede l'erogazione di una rendita.
Costi per la copertura aggiuntiva in caso di morte: 24,00 € su base annua, trattenuto dai premi ricorrenti.
Costi per l'esercizio delle opzioni: il contratto non prevede costi per l'esercizio delle altre opzioni.
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, in rapporto al totale dei costi di prodotto posti a carico del Contraente, è pari al 44,87%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su: www.ivass.it . E' possibile presentare reclamo alla CONSOB secondo le modalità indicate su www.consocb.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Trattamento fiscale applicabile al contratto

I premi versati sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e quelli versati a copertura del caso di morte sono detraibili ai fini IRPEF, ai sensi di legge.

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF. Negli altri casi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva sul rendimento finanziario realizzato, ad eccezione di quelle percepite nell'esercizio di attività commerciali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Informativa sulla sostenibilità

Promozione di caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'Art 8 SFDR. Il rispetto di tali caratteristiche è garantito dall'investimento nella Gestione Separata classificata come Art.8 SFDR.

Le informazioni di sostenibilità relative alla Gestione Separata sono reperibili sul sito internet della Compagnia www.arcassicura.it nella sezione di prodotto "Informativa sulla sostenibilità".

Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità ai sensi dell'art.6 del Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito SFDR)

Nei criteri di valutazione degli investimenti diretti sottostanti alla Gestione Separata è integrata l'analisi dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Enviromental = ambientali, Sociale = sociali, Governance = di governo societario) secondo quanto definito dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" (le "Linee Guida"), disponibili sul sito web della Compagnia.

Questa valutazione ex ante degli aspetti ESG consente il presidio dei rischi di sostenibilità, escludendo dall'universo investibile gli emittenti corporate e gli emittenti governativi che presentino rischi ESG non compatibili con gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol secondo le modalità descritte dalle Linee Guida.

Nome del prodotto: OSCAR 100% Identificativo della persona giuridica: 815600DF2A01122A9547

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e le imprese beneficiarie degli investimenti seguano buone pratiche di governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia (UE).

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Sì

No

- Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale**: 0%;
- in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;
- in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;
- Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**: 0%;

- Promuove **caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, presenterà al suo interno una quota minima del(lo) 0% di investimenti sostenibili;
- con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;
- con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;
- con un obiettivo sociale;
- promuove caratteristiche A/S, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile.



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

La Gestione Separata "OSCAR 100%" ("la Gestione Separata") promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali, attraverso l'integrazione dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Environmental = ambientali, Social = sociali, Governance = governo societario) nel processo e nei criteri di selezione e di gestione degli investimenti, includendo nella propria strategia di investimento, tra gli altri, anche dei criteri volti a selezionare emittenti che mostrano attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di buona governance.

La promozione, tra le altre, di caratteristiche ambientali e sociali avviene anche attraverso gli investimenti in OICR classificati ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Non è designato un indice di riferimento per determinare l'allineamento del prodotto alle caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Con riferimento agli investimenti diretti, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali è presidiata utilizzando score relativi alle performance ESG degli emittenti sottostanti al prodotto, forniti da un provider esterno ("il provider"). Tali indicatori contribuiscono a misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali, evidenziando l'approccio generale degli emittenti in merito ad ambiente, società e governance.

Con riferimento agli investimenti indiretti, il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali è misurato utilizzando la qualificazione SFDR fornita delle rispettive case di gestione, tra quelli che sono caratterizzati quali:

- strumenti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR ;
- strumenti finanziari con obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 SFDR.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, la Gestione Separata prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, attraverso la rilevazione e il monitoraggio di specifici indicatori che consentono di individuare gli effetti che gli emittenti oggetto di investimento generano sull'ambiente e sulla società (c.d. "indicatori PAI").

Le decisioni relative ai sottostanti oggetto di investimento diretto considerano come effetti negativi sui fattori di sostenibilità:

- per gli investimenti in emittenti societari:
 - Impronta di carbonio (PAI 2);
 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) (PAI 14);
- per gli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali:
 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali (PAI 16).

No

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La Gestione separata adotta una politica d'investimento improntata su criteri generali di prudenza, orientata a perseguire in un'ottica di medio/lungo periodo una redditività stabile, coerente con gli impegni assunti nonché con le ragionevoli aspettative degli assicurati, salvaguardando al contempo l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa, tramite una composizione di portafoglio opportunamente diversificata sotto il profilo della rischiosità e della durata media delle passività.

- Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

La selezione e gestione degli investimenti della Gestione Separata è effettuata in coerenza con le "Linee Guida sull'attività di investimento responsabile" ("Linee Guida RI") tempo per tempo vigenti - pubblicate sul sito della Società e soggette a possibili aggiornamenti nel continuo anche in considerazione del mutevole contesto normativo del mercato di riferimento - di seguito rappresentate relativamente agli elementi vincolanti della strategia di investimento adottata per il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Nel processo di gestione e selezione degli investimenti diretti, tra gli altri, viene preso in considerazione lo score ESG attribuito a ciascun emittente dal provider, a condizione che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance.

In coerenza con le Linee Guida RI tempo per tempo vigenti, all'interno della strategia d'investimento della Gestione Separata sono integrati i Fattori di sostenibilità tramite l'applicazione dei seguenti criteri:

- Esclusione degli emittenti che non raggiungono una specifica soglia minima di performance ESG in ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance, opportunamente pesata in base alla rilevanza della dimensione. Sono inoltre esclusi gli

investimenti diretti in Emittenti che non adottano sufficienti presidi in materia di diritti umani e dei lavoratori, impiego di risorse naturali e contrasto alla corruzione e, quindi, non raggiungono una soglia minima di performance in tali ambiti.

- Esclusione degli emittenti coinvolti in produzione di armi controverse quali munizioni e submunizioni a grappolo, mine antipersona, armi chimiche e armi biologiche; gioco d'azzardo (qualora il fatturato derivante da tale business sia uguale o superiore al 20% del totale); estrazione di carbone, generazione di energia elettrica da carbone termico, attività connesse a sabbie bituminose, gas di scisto e arctic drilling (qualora il fatturato derivante rispettivamente da tali business sia uguale o superiore al 30% del totale, se non dimostrano un posizionamento sufficientemente ambizioso in termini di transizione del business verso un'economia a basse emissioni di carbonio).
- Esclusione degli investimenti in titoli di Stato emessi da Paesi che non raggiungono una specifica soglia minima di performance ESG o in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.
- Monitoraggio e Limitazione, con eventuale dismissione, degli emittenti inclusi nella "Restricted List" del Gruppo Unipol, riportante emittenti non ammissibili ai sensi dei predetti criteri.

Relativamente agli investimenti in OICR, per la promozione delle caratteristiche sociali e ambientali gli OICR sono selezionati tra quelli che, in base alla qualificazione SFDR fornita delle rispettive case di gestione:

- promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- hanno obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

● **Qual è il tasso minimo prefissato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

Non è definito un tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati.

● **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

La valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti è già compresa nella strategia di investimento del prodotto, che prevede esclusioni agli investimenti in imprese che non rispettano le prassi di buona governance.


Le prassi di buona governance comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

Una quota minima del 60% dei sottostanti complessivi del prodotto è utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse, in coerenza con i vincoli sopra descritti.

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario effettuati per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, ne sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali sociali;
- la sottocategoria **#1B Altri investimenti allineati alle caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sodali che non sono considerati investimenti sostenibili.

● **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

In merito agli investimenti in strumenti finanziari derivati, utilizzati con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio, si applicano indirettamente gli stessi criteri degli investimenti diretti.



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli investimenti contenuti nella categoria "#2 Altri" sono privi di caratteristiche ambientali e/o sociali, ovvero non dispongono di informazioni su tali caratteristiche. Questi investimenti perseguitano prevalentemente l'obiettivo di realizzare un opportuno equilibrio e diversificazione di portafoglio. Per questi investimenti non esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale.

Anche rispetto a tali investimenti si applica il processo di monitoraggio descritto all'interno delle Linee guida RI tempo per tempo vigenti e riportato all'interno dell'informativa sulle caratteristiche ambientali o sociali di cui all'articolo 10 SFDR, disponibile sul sito web della Società, con l'obiettivo di gestire gli eventuali disallineamenti in modo coerente agli impegni assunti.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate all'opzione di investimento sono reperibili sul sito web: www.arcassicura.it



Piano Risparmio Progressivo Oscar100

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Compressive del Glossario

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla
semplificazione dei contratti.**



Presentazione

Il prodotto **Piano Risparmio Progressivo Oscar100** è un contratto di assicurazione mista sulla vita a premi ricorrenti che dà diritto al pagamento di un capitale qualora l'Assicurato sia in vita alla scadenza contrattuale prestabilita o, in alternativa, in caso di decesso dello stesso nel corso della durata contrattuale.

Piano Risparmio Progressivo Oscar100 prevede inoltre la possibilità della liquidazione di un Bonus alla scadenza contrattuale e una copertura aggiuntiva in caso di premorienza dell'Assicurato in corso di contratto.

Contatti telefonici

Per informazioni sul proprio Contratto, è a disposizione il numero verde di Arca In linea **800-849089**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00.

All'interno delle Condizioni di assicurazione sono presenti dei box di consultazione che indicano alcune precisazioni utili sul Contratto.

Il testo contenuto nel box è comunque un esempio con finalità esplicative e non ha alcun valore contrattuale; è quindi sempre necessario fare riferimento alle disposizioni contrattuali.

INDICE

Presentazione	2
Contatti telefonici	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	5
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?	5
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Perdita dei requisiti di sottoscrizione	5
Art. 3 - Prestazioni Assicurate	5
Art.4 - Prestazione aggiuntiva in caso di morte	7
Ci sono limiti di copertura?	8
Art.5 - Limitazioni delle prestazioni - Esclusioni e Carenza	8
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	9
Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	9
Art. 7 - Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni	9
Art. 8 - Pagamenti della Compagnia	9
Quando e come devo pagare?	10
Art.9 - Pagamento dei premi	10
Quando comincia la copertura e quando finisce?	10
Art.10 - Durata del contratto	10
Art. 11 - Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione	10
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	11
Art. 12 - Revoca della Proposta	11
Art. 13 - Recesso	11
Art.14 - Risoluzione del contratto	12
Sono previsti riscatti o riduzioni?	12
Art. 15 - Riscatto	12
Quali costi devo sostenere?	13
Art. 16 - Costi sui premi	13
Art. 17 - Costi applicati al rendimento della Gestione separata	14
Art.18 - Costi di riscatto	14
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	14
Art. 19 - Criteri di adeguamento del capitale assicurato	14
Altre disposizioni applicabili	16
Art. 20 - Beneficiari delle Prestazioni assicurate	16
Art. 21 - Variazioni contrattuali	17
Art. 22 - Cessione, pegno o vincolo	17
Art. 23 - Tasse ed imposte	17
Art. 24 - Foro competente	18
Art. 25 - Lingua e legge applicabile	18
Art. 26 - Verifiche richieste dalla normativa vigente	18
Art.27 - Vendita a distanza	18
GLOSSARIO	19
ALLEGATO A Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento	23

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Art. 1 - Oggetto

1.1. Piano Risparmio Progressivo Oscar100 è un Contratto di assicurazione mista sulla vita, con partecipazione agli utili, le cui Prestazioni adeguabili sono collegate al rendimento della Gestione separata denominata "OSCAR 100%". In particolare Piano Risparmio Progressivo Oscar100 è un contratto a Premi ricorrenti, che dà diritto al pagamento di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato o, in alternativa, se l'Assicurato è in vita alla scadenza contrattuale.

Il presente Contratto, ai fini della sottoscrizione e della validità della copertura assicurativa, prevede il possesso dei requisiti di seguito elencati da parte del Contraente e dell'Assicurato:

- **il Contraente può essere una Persona fisica (con residenza e domicilio abituale in Italia) o una Persona giuridica (con sede legale in Italia);**
- **l'Assicurato deve avere un'Età assicurativa compresa tra 18 e 65 anni alla Data di decorrenza del Contratto;**
- **l'Assicurato deve avere un'Età assicurativa massima di 70 anni alla Data di scadenza del Contratto.**

Art. 2 - Perdita dei requisiti di sottoscrizione

2.1. Qualora il Contraente trasferisca la propria residenza, il domicilio abituale se persona fisica o la sede legale se persona giuridica in un Paese diverso dall'Italia è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia. Il Contraente rimane responsabile per l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni rese e per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione.

La variazione della residenza o, del domicilio abituale se persona fisica o della sede legale se persona giuridica verso uno stato diverso dall'Italia, rappresenta causa di cessazione del contratto così come definito all' Art. 11 (Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione).

La Compagnia, in tale caso, procederà a mettere a disposizione del Contraente il valore di riscatto totale del contratto determinato al momento in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del trasferimento della residenza o del domicilio abituale se persona fisica o della sede legale se persona giuridica. L'importo liquidato sarà pari al capitale assicurato, che corrisponderà al Capitale adeguato, determinato al momento in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del trasferimento, in conformità al seguente Art. 19 (Criteri di adeguamento del capitale assicurato).

La Compagnia procederà successivamente a liquidare l'importo così determinato, previa applicazione delle eventuali penali qualora previste, con le modalità previste dall'Art. 8 (Pagamenti della Compagnia) al ricevimento di tutta la documentazione completa e sottoscritta.

Art. 3 - Prestazioni Assicurate

3.1. Prestazione in caso di vita alla scadenza: nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, è previsto il pagamento al Beneficiario designato in Proposta o agli eventuali diversi Beneficiari successivamente designati del Capitale assicurato alla scadenza del Contratto. Tale capitale è pari al maggiore tra:

- il Capitale adeguato in funzione del rendimento della gestione interna separata "OSCAR 100%";
- i premi investiti, ovvero i premi pagati meno i caricamenti e il costo della copertura aggiuntiva in caso di morte, tenuto conto dell'effetto di eventuali riscatti parziali.

3.2. Bonus alla Scadenza contrattuale

Nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione e alle ulteriori condizioni che il Contraente sia in regola con il piano di pagamento dei premi ricorrenti prefissato e non abbia esercitato il diritto di riscatto parziale, è previsto, in aggiunta al Capitale assicurato alla Scadenza (Prestazione in caso di vita dell'Assicurato) il pagamento al Beneficiario designato di un capitale aggiuntivo, determinato in

funzione della durata contrattuale prescelta e il cui importo è calcolato in percentuale dei premi complessivamente versati come di seguito descritto:

Durata Contrattuale Prescelta	Importo del Bonus
Da 5 a 9 anni	Non previsto
Da 10 a 14 anni	2,0%
Da 15 a 19 anni	4,0%
20 anni	6,0%

3.3. Prestazione in caso di decesso: in caso di morte dell'Assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario designato in Proposta o agli eventuali diversi Beneficiari successivamente designati una somma pari al capitale assicurato, che corrisponderà al maggiore tra:

- i Premi versati, tenuto conto dell'effetto di eventuali riscatti parziali;
- il Capitale adeguato, determinato al momento del decesso dell'Assicurato, in conformità al seguente Art. 19 (Criteri di adeguamento del capitale assicurato).

Come determino il capitale in caso di morte dell'Assicurato?

Esempio 1

Premi ricorrenti complessivamente versati:	€ 10.000,00
Capitale adeguato alla data di morte dell'Assicurato:	€ 13.775,00
Capitale in caso di morte dell'Assicurato:	€ 13.775,00

Esempio 2

Premi ricorrenti complessivamente versati:	€ 10.000,00
Capitale adeguato alla data di morte dell'Assicurato:	€ 9.973,00
Capitale in caso di morte dell'Assicurato:	€ 10.000,00

Come determino il capitale in caso di vita dell'Assicurato a scadenza?

Esempio 1

Durata contrattuale prescelta	10 anni
Premi investiti complessivamente versati:	€ 20.000,00
Capitale adeguato alla scadenza:	€ 21.727,43
Bonus alla scadenza	€ 400,00
Capitale complessivo in caso di vita dell'Assicurato a scadenza:	€ 22.127,43

Esempio 2

Durata contrattuale prescelta	7 anni
Premi investiti complessivamente versati:	€ 20.000,00
Capitale adeguato alla scadenza:	€ 21.727,43
Bonus alla scadenza:	non previsto
Capitale complessivo in caso di vita dell'Assicurato a scadenza:	€ 21.727,43

Esempio 3

Durata contrattuale prescelta	10 anni
Premi investiti complessivamente versati:	€ 20.000,00

Esempio 3

Capitale adeguato alla scadenza:	€ 19.796,85
Bonus alla scadenza	€ 400,00
Capitale complessivo in caso di vita dell'Assicurato a scadenza:	€ 20.400,00

Art.4 - Prestazione aggiuntiva in caso di morte

4.1. Il Contratto prevede inoltre una copertura aggiuntiva in caso di morte che, in caso di decesso dell'Assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'Assicurazione e alle ulteriori condizioni che il Contraente sia in regola con piano di pagamento dei premi prefissato e non abbia esercitato il diritto di riscatto parziale, prevede il pagamento agli aventi diritto di una prestazione aggiuntiva rispetto alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato di cui all'Art. 3 (Prestazioni Assicurate). Tale prestazione sarà pari al premio ricorrente su base annua, moltiplicato per il numero di anni interi mancati alla scadenza contrattuale, con un massimo di € 20.000,00.

4.2. Ai fini della corretta assunzione del rischio relativo alla garanzia aggiuntiva in caso di morte da parte della Compagnia, è necessario l'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, mediante le dichiarazioni contenute nel questionario anamnestico che l'Assicurato stesso deve sottoscrivere.

4.3. Il costo della copertura facoltativa in caso di morte è riportato all'Art. 16 (Costi sui premi)

4.4. In caso di sottoscrizione di più polizze sullo stesso Assicurato, il Capitale aggiuntivo previsto per la Prestazione aggiuntiva riconosciuto dalla Compagnia, non potrà in ogni caso essere complessivamente superiore ad € 40.000,00. Per le sole prestazioni aggiuntive eccedenti tale valore, la Compagnia procederà quindi a liquidare i soli premi pagati per la copertura aggiuntiva stessa.

Come determino la prestazione aggiuntiva in caso di premorienza dell'Assicurato?**Esempio 1**

Decorrenza del contratto	30/10/2024
Durata contrattuale prescelta:	10 anni
Premio ricorrente annuo prescelto:	2.000,00 €
Data del decesso:	10/12/2026
Premi complessivamente versati al momento del decesso:	4.000,00 €
Premi mancati al completamento del piano:	16.000,00 €
Capitale liquidato per la copertura assicurativa aggiuntiva:	16.000,00 €

Esempio 2

Decorrenza del contratto	30/10/2024
Durata contrattuale prescelta:	10 anni
Premio ricorrente annuo prescelto:	3.000,00 €
Data del decesso:	10/12/2026
Premi complessivamente versati al momento del decesso:	6.000,00 €
Premi mancati al completamento del piano:	24.000,00 €
Capitale liquidato per la copertura assicurativa aggiuntiva:	20.000,00 €

Ci sono limiti di copertura?

Art.5 - Limitazioni delle prestazioni - Esclusioni e Carenza

5.1. Il rischio morte relativo alla assicurazione principale è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

5.2. In riferimento alla prestazione aggiuntiva in caso di morte resta comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- guerra e insurrezioni;
- atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;
- suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto, ove questa sia prevista;
- malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione;
- uso di alcol oltre i limiti previsti per legge, stato di ebbrezza, ubriachezza, alcolismo acuto o cronico, assunzione di droghe, assunzione di farmaci a dosi non terapeutiche e non prescritte da medici abilitati alla professione;
- patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico;
- guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia collegata ad infezione HIV, se avvenuto entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza della polizza;
- esercizio delle seguenti attività lavorative: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l'amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecc.) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee;
- esercizio delle seguenti attività sportive: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore.

In questi casi il capitale liquidato in caso di morte sarà pari alla sola Prestazione base in caso di decesso di cui al precedente Art. 3.1. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola Prestazione base in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate in fase assuntiva, nonché in caso di mancata sottoscrizione della clausola anamnestica.

5.3. In ogni caso il capitale liquidabile ai sensi della garanzia aggiuntiva in caso di morte non potrà essere superiore a € 20.000,00. In presenza di più contratti sul medesimo Assicurato, viene stabilito un importo liquidabile complessivo massimo, per la sola copertura aggiuntiva in caso di morte, da parte della Compagnia, che sarà pari a € 40.000,00. **In caso di sottoscrizione di un numero di polizze sul medesimo Assicurato, tali per cui l'importo liquidabile per la sola prestazione aggiuntiva in caso di decesso ecceda tale importo, la Compagnia procederà alla restituzione dei premi versati in eccesso per la sola copertura aggiuntiva.**

5.4. Poiché la copertura aggiuntiva di cui al presente articolo viene assunta senza visita medica, a parziale deroga di quanto indicato precedentemente, qualora il decesso avvenga entro i primi sei mesi dalla data di effetto della garanzia, Arca Vita S.p.A. corrisponderà una somma pari al solo capitale in caso di morte di cui al precedente Art. 3.1 (Prestazioni Assicurate). Tuttavia, sempre nei primi sei mesi dalla conclusione del contratto, Arca Vita S.p.A. non applicherà la limitazione sopra indicata e quindi la somma dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato dalla garanzia aggiuntiva, qualora il sinistro sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constabili.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

6.1. Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritieri, esatte e complete.

6.2. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia, l'eventuale trasferimento, intervenuto nel corso del Contratto, della residenza o del domicilio abituale se Persona fisica o della sede legale se Persona giuridica, in conformità di quanto previsto all'art. 1 (Oggetto), verso uno Stato diverso dall'Italia, precisandone la data. Arca Vita S.p.A. si riserva di richiedere la documentazione comprovante tale trasferimento. La variazione di residenza o domicilio abituale o sede legale in Stato diverso dall'Italia comporta la cessazione del contratto nel momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza.

Art. 7 - Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni

7.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente l'avente diritto, così come riportato nell'**ALLEGATO A - "Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento"**.

7.2. Richieste motivate di altra documentazione

In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.

Art. 8 - Pagamenti della Compagnia

8.1. I pagamenti dovuti alla scadenza contrattuale, a seguito del decesso dell'Assicurato, o a seguito di una richiesta di riscatto o di trasferimento della residenza o del domicilio abituale se Persona fisica o della sede legale se Persona giuridica, verso uno Stato diverso dall'Italia, vengono effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa sottoscritta dagli aventi diritto.

8.2. La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto.

8.3. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di Prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l'Evento assicurato.

8.4. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali dalla Gestione separata "OSCAR 100%" per un importo superiore al valore pari al minore tra € 5.000.000,00 e il 5% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della Gestione interna separata di riferimento, sul presente

Contratto o su altri contratti collegati alla Gestione interna separata “OSCAR 100%” nell’arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in tranches di importo pari (o, nel caso dell’ultima tranne inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Quando e come devo pagare?

Art.9 - Pagamento dei premi

9.1. Il Contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio ricorrente indicato nella Proposta, accettata dalla Compagnia, in misura annua non inferiore ad € 2.000,00 in caso di periodicità annuale. Se la periodicità prescelta di pagamento del premio è diversa da quella annuale il premio ricorrente su base annua non dovrà essere inferiore ad € 2.400,00. I premi ricorrenti possono essere pagati con periodicità annuale, quadrimestrale, trimestrale o mensile, senza l’applicazione di interessi di frazionamento. **L’importo e la periodicità prescelta dei versamenti non sono modificabili nel tempo.** Il primo premio deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del Contratto in un’unica soluzione mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente in conformità della Proposta. In caso di estinzione del conto corrente bancario del contraente indicato in proposta ulteriori premi ricorrenti potranno essere versati con procedura SDD. Non sono previsti versamenti aggiuntivi.

9.2. I pagamenti del Contraente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico e/o procedura SDD sono effettuati a rischio del Contraente. Ai fini della Decorrenza dell’assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, il primo premio si intende pagato alla Compagnia nel momento in cui quest’ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme. Il Contraente autorizza la banca, “in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti” con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n.11/2010 ad addebitare il proprio conto corrente per i versamenti alla sottoscrizione e quelli successivi.

9.3. Nel corso della durata contrattuale il Contraente può, in qualunque momento, sospendere il versamento dei premi, con effetto immediato; in tale caso il contratto resta in vigore per gli importi già versati sino alla scadenza contrattuale, senza subire alcuna penalizzazione. **La sospensione del pagamento dei premi comporta la perdita del diritto al bonus eventualmente previsto alla scadenza contrattuale nonché l’annullamento delle copertura aggiuntiva in caso di decesso. In caso di successiva riattivazione del pagamento dei premi la copertura aggiuntiva non potrà in nessun caso essere riattivata. In caso di sinistro la Compagnia procederà pertanto alla restituzione dei soli premi pagati per la stessa.**

9.4. Ai fini della determinazione del Capitale investito i Premi ricorrenti sono diminuiti di un costo di cui all’Art. 16 (Costi sui premi).

9.5. Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione interna separata “OSCAR 100%”, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare, relativamente alla parte di Premio destinata alla Gestione separata, un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente Contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata “OSCAR 100%” nell’arco temporale di trenta giorni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art.10 - Durata del contratto

10.1. La durata del contratto è compresa tra 5 e 20 anni dalla data di decorrenza a scelta del Contraente.

Art. 11 - Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell’assicurazione

11.1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta. In questo caso, la Proposta e la comunicazione di accettazione

costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal Contraente nel momento in cui la comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del Contraente indicato nella Proposta.

11.2. Il Contratto si intende in ogni caso concluso e decorre dalle ore 24:00 della data indicata in Proposta come Data di decorrenza, che corrisponde al giorno 15 del mese di sottoscrizione del Contratto, o al giorno 15 del mese successivo qualora la sottoscrizione sia successiva a tale data, **alla condizione che il pagamento del Premio versato in un'unica soluzione sia andato a buon fine.**

Il mancato pagamento del Premio posticipa la Decorrenza del Contratto e quindi delle Prestazioni assicurate, fino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del Premio alla Compagnia sia andato a Buon fine, di conseguenza la Compagnia non pagherà eventuali sinistri avvenuti prima del pagamento del Premio.

11.3. La Cessazione dell'assicurazione si verifica con il realizzarsi del primo dei seguenti accadimenti:

- ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente nei termini stabiliti dall'Art. 13 (Recesso);
- esercizio del Diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato Buon fine del pagamento del Premio;
- ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente conseguente a modificazioni unilaterali del Contratto ad iniziativa della Compagnia;
- ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto totale nei termini stabiliti dall'Art. 15 (Riscatto);
- scadenza contrattuale;
- decesso dell'Assicurato;
- trasferimento della residenza e/o del domicilio abituale se Persona fisica o della sede legale se Persona giuridica in uno Stato diverso dall'Italia;
- ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del Contratto.

11.4. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la documentazione necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio; in mancanza la Compagnia attua l'obbligo di astensione così come disciplinato dalla norma pro tempore vigente.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Art. 12 - Revoca della Proposta

12.1. Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della Conclusione del Contratto.

La comunicazione di revoca può essere sottoscritta presso l'intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la comunicazione di revoca si riferisca.

La Compagnia restituisce le somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca della Proposta.

Cosa succede se revoco la Proposta?

Revocare la Proposta significa bloccare il processo di Conclusione del Contratto, che pertanto non avrà più alcun effetto.

Arca Vita, dal momento in cui riceve la comunicazione della revoca, ha 30 giorni di tempo per restituire al Contraente le somme eventualmente già versate.

Art. 13 - Recesso

13.1. Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato della sua Conclusione.

La comunicazione di Recesso può essere sottoscritta presso l'intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il Contratto a cui si riferisca.

La Compagnia restituisce al Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della richiesta di Recesso, la somma corrispostale a titolo di Premio con diritto a

trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Posso recedere del contratto? Cosa succede in quel caso?

E' possibile recedere dopo la conclusione del Contratto, entro 30 giorni.

Arca Vita, dal momento in cui riceve la comunicazione del Recesso, ha 30 giorni di tempo per restituire al Contraente le somme versate.

A seguito del Recesso il Contratto cessa di avere effetto.

Art.14 - Risoluzione del contratto

14.1. Non è prevista la risoluzione del Contratto in caso di sospensione del pagamento dei premi. In caso di sospensione del pagamento dei premi il Contratto rimane pertanto in vigore fino alla scadenza senza alcuna penalizzazione, mentre la copertura aggiuntiva in caso di morte verrà annullata e il Contraente perderà il diritto al Bonus alla scadenza eventualmente previsto. In caso di successiva riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti la copertura aggiuntiva non potrà in nessun caso essere riattivata. In caso di sinistro la Compagnia procederà quindi alla restituzione dei soli premi pagati per la stessa.

Sono previsti riscatti o riduzioni?

Art. 15 - Riscatto

15.1. Prima della Cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che sia trascorso almeno un anno intero dalla Decorrenza del Contratto, il Contraente può esercitare il Diritto di riscatto, con apposita richiesta che dev'essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il Contratto a cui la richiesta di riscatto si riferisca.

15.2. Il Capitale in caso di riscatto corrisponderà al Capitale adeguato, determinato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, in conformità al seguente Art. 19 (Criteri di adeguamento del capitale assicurato).

15.3. In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto la Compagnia corrisponderà pertanto una somma pari al valore di riscatto, così come determinato al precedente comma 2, moltiplicato per il coefficiente di riscatto indicato nella seguente tabella, in funzione del numero di anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

Anni interi trascorsi	Coefficiente di riscatto
1	96,00%
2	97,00%
3	98,00%
4	99,00%
5 e oltre	100,00%

15.4. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, il Contraente può esercitare il Diritto di riscatto parziale con apposita richiesta, comprensiva della indicazione del somma, pari ad una parte del valore di riscatto stesso, di cui si chiede il pagamento. L'esercizio del diritto del riscatto parziale non comporta la cessazione dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del capitale assicurato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive determinazioni dell'importo del capitale adeguato.

L'esercizio del Diritto di riscatto parziale è in ogni caso consentito solamente se:

- l'importo che viene richiesto sia almeno pari ad € 2.500,00;
- il Capitale assicurato residuo sia almeno pari ad € 2.500,00;

La Compagnia pertanto non darà seguito a richieste di riscatto parziale che non rispettino tali condizioni.

L'esercizio del Diritto di riscatto parziale comporta la perdita del Bonus eventualmente previsto dal Contratto di cui all'Art. 3 (Prestazioni Assicurate) nonché l'annullamento della Copertura aggiuntiva in caso di decesso di cui all'Art. 4 (Prestazione aggiuntiva in caso di morte).

15.6. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali, relativamente al Capitale assicurato investito in Gestione separata, per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della Gestione interna separata di riferimento, sul presente Contratto o su altri contratti collegati alla Gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in tranches di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranne, inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni

Come determino il valore di riscatto totale?

Il valore di riscatto totale del Contratto dipende dal periodo di tempo trascorso tra la Decorrenza del Contratto e la data di richiesta del riscatto, ad esempio:

Data di decorrenza del Contratto: **12/10/2024**

Esempio 1:

Data di riscatto:	15/12/2025
Premi versati alla data di riscatto (al netto dei riscatti parziali):	4.000,00
Capitale adeguato alla data di richiesta di riscatto:	€ 4.553,03
Tempo trascorso in anni interi:	1 anno
Coefficiente di riscatto:	96,00%
Capitale lordo liquidabile per il riscatto (96,00% x € 4.553,03):	€ 4.370,91

Esempio 2:

Data di riscatto:	15/12/2025
Premi versati alla data di riscatto (al netto dei riscatti parziali):	4.000,00
Capitale adeguato alla data di richiesta di riscatto:	€ 3.600,00
Tempo trascorso in anni interi:	1 anno
Coefficiente di riscatto:	96,00%
Capitale lordo liquidabile per il riscatto (96,00% x € 3.600,00):	€ 3.456,00

Quali costi devo sostenere?

Art. 16 - Costi sui premi

16.1. Ai fini della determinazione del Capitale iniziale, i Costi applicati ai Premi ricorrenti, posti a carico del Contraente, sono i seguenti:

- Spese di emissione del Contratto: non previste;
- Caricamento calcolato su ciascun premio ricorrente: 1,5%;
- Costo della copertura aggiuntiva: € 24 su base annua, applicato sui premi ricorrenti.

Come determino il Premio Investito?

Il Premio investito si determina applicando, ai Premi ricorrenti versati, i Costi sui premi previsti dal Contratto, ad esempio:

Premio ricorrente su base annua (p):	€ 4.000,00
(a) Caricamento applicato su premi ricorrenti (1,5% X € 4.000,00)	€ 60,00
(b) Costo annuo della copertura aggiuntiva:	€ 24,00
Premio investito su base annua (p-(a+b)):	€ 3.916,00

Art. 17 - Costi applicati al rendimento della Gestione separata

17.1. Arca Vita S.p.A. preleva, dal Tasso annuo di rendimento finanziario della Gestione separata "OSCAR 100%", che può avere valore positivo o negativo, la seguente commissione di gestione annua:

Prelievo sul rendimento	Tempistica di applicazione
1,50 punti percentuali	Ogni 31.12

Come determino il costo applicato al rendimento della Gestione separata?

Il costo applicato al rendimento della Gestione separata dipende dal rendimento realizzato dalla stessa, ad esempio:

Esempio 1

(a) Tasso annuo di rendimento finanziario di "OSCAR 100%":	2,95%
(b) Commissione di gestione:	1,50%
Misura annua di adeguamento (a) – (b)	1,45%

Art.18 - Costi di riscatto

18.1. I Costi previsti per il riscatto sono applicati sulla base del tempo trascorso dalla Data di decorrenza del Contratto al ricevimento della richiesta di riscatto e vengono calcolati in percentuale del valore di riscatto, ovvero del capitale adeguato alla data di ricevimento della richiesta stessa determinato come al precedente Art. 15 (Riscatto), come indicato nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi	Costo per il riscatto
1	4,00%
2	3,00%
3	2,00%
4	1,00%
5 e oltre	0,00%

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Art. 19 - Criteri di adeguamento del capitale assicurato

19.1. Per ciascun anno solare viene determinata la misura annua di adeguamento da attribuire al capitale assicurato. Tale misura, che potrà essere positiva o negativa, è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della Gestione interna separata "OSCAR 100%", relativa a quell'Anno solare, che si ottiene sottraendo la commissione di gestione di cui al precedente Art. 17 (Costi applicati al rendimento della Gestione separata), al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il tasso annuo di rendimento finanziario della Gestione interna separata nell'Anno solare di riferimento.

19.2. Poichè il Capitale adeguato del Contratto è dato dalla somma dei Capitali adeguati relativi ai singoli premi versati, si procede come segue.

Il Capitale iniziale relativo a ciascun premio ricorrente viene adeguato, in regime di interesse composto, al 31 dicembre di ogni anno antecedente la cessazione dell'assicurazione nei termini seguenti:

- al primo 31 dicembre successivo alla decorrenza del premio, i Capitali iniziali relativi ai premi ricorrenti versati antecedentemente a tale data vengono adeguati in base alla misura annua di adeguamento relativa a quell'anno solare, applicata *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza del premio ricorrente di riferimento e la prima data di adeguamento;
- a ciascun 31 dicembre successivo il capitale adeguato è pari al capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno solare precedente, ulteriormente adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa all'anno solare di riferimento.

Nel caso in cui sia stato esercitato il Diritto di riscatto parziale antecedentemente al 31 dicembre dell'Anno solare di riferimento, il Capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno precedente verrà diminuito del valore di riscatto parziale dovuto a seguito dell'esercizio del Diritto di riscatto parziale attualizzato per un numero di giorni pari alla differenza tra la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto parziale e il 31 dicembre dell'anno precedente, in base ad un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'Anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

19.3. Il Capitale adeguato del Contratto alla data del decesso dell'Assicurato che si verifichi dopo il 31 dicembre del primo Anno solare di Durata dell'assicurazione, il Capitale adeguato del Contratto alla scadenza dello stesso, nonché il Capitale adeguato del Contratto alla data di ricevimento da parte della Compagnia di una richiesta di riscatto, si determinano ciascuno sommando gli importi, calcolati in regime di interesse composto, di seguito indicati:

(a) l'importo che si ottiene applicando al capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno solare precedente la data di decesso dell'Assicurato, data di scadenza del Contratto o data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, *pro quota* per il periodo compreso tra il detto momento e, rispettivamente, la data del decesso dell'Assicurato, la data di scadenza del Contratto o la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, la misura di adeguamento pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare precedente al momento della rivalutazione diminuita in valore relativo del:

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale all'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

(b) l'importo pari alla somma dei singoli capitali iniziali, corrispondenti ai premi ricorrenti effettuati tra il 31 dicembre precedente e la data di decesso dell'Assicurato, la data di scadenza del Contratto o la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, ciascuno adeguato in base alla misura di adeguamento di cui al precedente punto (a), applicata *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza del premio ricorrente di pertinenza e rispettivamente, la data del decesso dell'Assicurato, la data di scadenza del Contratto e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto;

Nel caso in cui sia stato esercitato il Diritto di riscatto parziale antecedentemente al 31 dicembre dell'Anno solare di riferimento, il Capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno precedente verrà diminuito del valore di riscatto parziale dovuto a seguito dell'esercizio del Diritto di riscatto parziale, attualizzato per un numero di giorni pari alla differenza tra la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto parziale e il 31 dicembre dell'anno precedente, in base ad un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'Anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

19.4. Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi entro il 31 dicembre del primo anno solare di durata dell'assicurazione, il Capitale adeguato del Contratto è pari alla somma dei singoli capitali iniziali, corrispondenti ai premi ricorrenti effettuati tra la decorrenza del Contratto e la data di decesso dell'Assicurato, ciascuno adeguato, *pro quota* ed in regime di interesse composto, per il periodo compreso tra la decorrenza del premio ricorrente di pertinenza e la data del decesso dell'Assicurato, applicandogli un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare precedente al momento della rivalutazione diminuita in valore relativo del:

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

Come determino il capitale adeguato al 31 dicembre di ogni anno?

L'adeguamento del capitale al rendimento della Gestione separata dipende dal rendimento della stessa, ad esempio, nell'ipotesi di un contratto con decorrenza 01/01/2025 e investendo 2.000,00 € ogni 1 gennaio si avranno i seguenti capitali adeguati:

Data	01/01/2025	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Tasso annuo di rendimento finanziario (*)		3,95%	3,48%	3,80%
Commissione annua di gestione		1,50%	1,50%	1,50%
Misura annua di adeguamento		2,45 %	1,98%	2,30%
Capitale adeguato	2.000,00€	2.049,00€	4.129,17€	6.270,14€
(*) tassi esemplificativi				

Altre disposizioni applicabili

Art. 20 - Beneficiari delle Prestazioni assicurate

20.1. Il Contraente designa uno o più Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia e possono essere disposte anche per testamento (art. 1920 del codice civile). Le revoche e le modifiche contenute nel testamento si intendono efficaci esclusivamente quando viene fatto espresso riferimento alla Polizza vita o qualora venga richiamata la somma assicurata con la Polizza sottoscritta con la Compagnia. Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia, pertanto le somme

corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Nella designazione dei Beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze:

- se non diversamente specificato, le Quote sono uguali tra i Beneficiari;
- nell'impossibilità di identificare il Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato, la prestazione assicurata verrà erogata al Contraente o in mancanza ai suoi eredi.
- il Contraente può designare quale Beneficiario l'intermediario che ha collocato il Contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incide negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto all'Art 135-vicies quinques del Regolamento Intermediari.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'Evento assicurato, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto del Beneficiario irrevocabile.

Art. 21 - Variazioni contrattuali

21.1. Qualsiasi modifica del Contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle Parti in forma scritta.

21.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il Contratto:

- sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni normative od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al Contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al Contraente le modifiche contrattuali alla prima occasione utile;
- quando ricorra un giustificato motivo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il Contraente. In tale ipotesi la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al Contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il Contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora non sia stato esercitato il Diritto di recesso nei tempi e nei modi previsti le variazioni comunicate produrranno effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 22 - Cessione, pegno o vincolo

22.1. Il Contraente può cedere a terzi il Contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal Contratto costituendo pignoli o vincoli.

Il Contraente può chiedere di costituire un pegno o vincolo in favore dell'intermediario che ha collocato il Contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incida negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto all'Art 135-vicies quinques del Regolamento Intermediari.

Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto apposita comunicazione in forma scritta da parte del Contraente e ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su Appendice.

Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario irrevocabile nonché, nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del Contratto e dei Diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 23 - Tasse ed imposte

23.1. Tasse ed imposte relative o connesse al Contratto e così anche alle Prestazioni assicurate sono a

carico del Contraente o dei Beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 24 - Foro competente

24.1. Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

Art. 25 - Lingua e legge applicabile

25.1. Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

25.2. Al Contratto si applica la legge italiana.

Art. 26 - Verifiche richieste dalla normativa vigente

26.1. La Compagnia, prima di concludere il Contratto o in corso di Contratto (ad esempio: al momento di procedere alla Liquidazione delle somme dovute) è tenuta ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente (ad esempio: normativa antiriciclaggio, FATCA, CRS e da altre normative di riferimento tempo per tempo vigenti). Pertanto, la Compagnia, anche per il tramite dell'intermediario, potrebbe richiedere la necessaria ed aggiornata documentazione aggiuntiva indispensabile al corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

26.2. A seguito delle attività descritte al punto precedente, si evidenzia che l'operatività relativa al Contratto (ad esempio: Conclusione del contratto, attività di investimento e/o disinvestimento, Recesso, Liquidazione delle somme dovute, etc) potrebbe non rispettare le tempistiche descritte nelle condizioni di assicurazione per le motivazioni di cui al comma 1.

Art.27 - Vendita a distanza

27.1. L'intermediario ha facoltà di vendere questo prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza; Consob definisce "tecniche di comunicazione a distanza" "qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e del cliente". La vendita tramite la suddetta modalità potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto della normativa tempo per tempo vigente, con particolare (ma non esaustivo) riferimento alla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari ("Regolamento Intermediari"), al Codice delle Assicurazioni Private, al Codice del Consumo e al Regolamento IVASS.n.40/2018 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

GLOSSARIO

Adeguamento delle prestazioni (o Adeguamento): con riferimento alla Gestione separata “OSCAR 100%” è l’attribuzione alle prestazioni del Contratto di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità e le modalità stabilite contrattualmente;

Anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

Appendice: documento che è parte integrante del Contratto che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via del Fante 21, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

Assicurato (o Aderente/Assicurato): è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: è la persona fisica o giuridica che abbia diritto in tutto o in parte alla Prestazione assicurata, in quanto soggetto che il Contraente abbia designato a riceverla;

Buon fine (del pagamento): nel caso in cui la Polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, si intende per Buon fine (del pagamento) l'avvenuto effettivo addebito del Premio sul conto corrente del Contraente;

Capitale adeguato: con riferimento alla Gestione separata “OSCAR 100%” è pari alla somma del Capitale iniziale riferito ad ogni premio ricorrente versato, come risultante dall’applicazione dei criteri di adeguamento previsti dal Contratto, che si determina al maturare dei termini ed al verificarsi degli accadimenti previsti dal Contratto;

Capitale assicurato: è l’entità della Prestazione assicurata;

Capitale iniziale: è l’entità del premio ricorrente versato diminuito dei costi previsti nel Prodotto (es: Spese di emissione, caricamenti...);

Carenza: è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del Contratto sono limitate.

Caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul Premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del Contratto;

Cessazione dell'assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell'assicurazione oggetto del Contratto;

Compagnia (o Impresa di assicurazione o Società): è Arca Vita S.p.A;

Conclusione (o Perfezionamento) del Contratto: è il momento in cui il Contraente, dopo aver sottoscritto la Proposta completa in ogni sua parte, riceve da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta;

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente;

Contraente: è il soggetto che formula la Proposta contrattuale, stipula il Contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il Premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal Contratto di cui non abbia disposto;

Contraenti collegati: ai fini dell’identificazione dei soggetti collegati al contraente tramite rapporti partecipativi si considerano come tali le seguenti tipologie:

1. Rapporto di controllo

Ai sensi dell'art. 2359, primo comma, Codice Civile, sono considerate società/enti controllate/i:

- a) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- b) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);^[1]
- c) le società/enti che sono sotto influenza dominante di un'altra società/enti in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale).^[2]

2. Rapporto di collegamento

Ai sensi dell'art. 2359 comma 3, Codice Civile, sono considerate collegate le società/enti sulle quali un'altra società/ente esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.^[3]

3. Rapporto di parentela

Sono considerati "stretti familiari":

- a) il figlio e il coniuge non legalmente separato o il convivente del contraente;
- b) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente;
- c) le persone a carico del contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente.

Contratto (o Contratto di assicurazione): è l'accordo tra Contraente e Compagnia con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di uno degli Eventi assicurati;

Costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia che gravano in misura fissa o variabile sui premi o sulla gestione interna separata, ivi compresa la riduzione del rendimento ai fini del calcolo del capitale assicurato o sui Fondi ai quali il contratto è direttamente collegato;

Data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella Proposta;

Decorrenza del Contratto: è il termine iniziale dal quale la Compagnia sopporta i rischi assicurati, il quale può differire sia dalla Data di decorrenza, sia dal momento della Conclusione del Contratto, in quanto dipendente dal Buon fine del pagamento del Premio;

Diritto di recesso: è il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro il termine indicato nelle condizioni di assicurazione dal momento in cui è informato della Conclusione dello stesso;

Diritto di revoca: è il diritto del Contraente di privare di effetti la Proposta contrattuale fino alla Conclusione del Contratto;

Diritto di riscatto parziale: è il diritto del contraente di ottenere, prima del verificarsi d'uno degli eventi assicurati, il pagamento di una parte del capitale assicurato;

Diritto di riscatto: è il diritto del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, prima del verificarsi d'uno degli eventi assicurati, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto, determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento

[1]: Il controllo di fatto ricorre allorquando il numero delle azioni possedute, pur essendo inferiore a quanto previsto al punto 1. Lett. a), consente ugualmente di influire in modo determinante sulla formazione delle deliberazioni in assemblea ordinaria, per esempio, a causa del frazionamento del capitale sociale con azionariato diffuso tra il pubblico dei risparmiatori.

[2]: Il controllo contrattuale ricorre allorquando l'influenza dominante sussiste a seguito di particolari vincoli contrattuali, a prescindere, quindi, dal possesso da parte delle società controllate di partecipazioni azionarie.

[3]: Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (c.d. "controllo indiretto"): non si computano i voti spettanti per conto di terzi (quali ad es. i voti per delega).

informativo precontrattuale redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e del Provvedimento IVASS n. 97/2020, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dall'Investitore-Contraente, integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel KID;

Domicilio Abituale: luogo in cui il Contraente ha stabilmente fissato l'effettiva sede abituale dei propri affari e interessi.

Durata contrattuale (o dell'assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. È compresa tra la decorrenza (a condizione che sia stato pagato il premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell'assicurazione, in particolare nel caso di premorienza);

Esclusioni: sono i rischi esclusi o le limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole delle Condizioni di assicurazione.

Età assicurativa (o Età): è l'Età convenzionale dell'Assicurato determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

Evento assicurato: uno degli eventi riguardanti la vita dell'assicurato, che consistono nella premorienza e nella sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale ed il verificarsi d'uno dei quali fa sorgere il diritto all'esecuzione d'una delle prestazioni assicurate;

Garanzia (o Prestazione) aggiuntiva: è la garanzia presente sul contratto in forma abbinata alla principale, non sottoscribibile singolarmente.

Garanzia (o Prestazione) principale: è la garanzia principale prevista dal Contratto e sempre presente nello stesso, in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario.

Gestione separata (o Gestione interna separata): è una specifica gestione patrimoniale appositamente creata dalla Compagnia, che è gestita separatamente rispetto al complesso delle attività di quest'ultima;

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (dal 1° gennaio 2013, all'ISVAP è succeduto per tutti i poteri, funzioni e competenze l'IVASS);

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013;

Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave relative al prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Liquidazione: è il pagamento all'avente diritto della Prestazione assicurata;

Misura di adeguamento: con riferimento alla Gestione separata "OSCAR 100%", misura che, applicata alla prestazione assicurata, ne determina la variazione in aumento o in diminuzione. Viene fissata sulla base del rendimento finanziario della gestione separata "OSCAR 100%";

Parti: il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia;

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di assicurazione;

Premio iniziale (o primo premio): è il premio unico ricorrente che il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della Conclusione del Contratto per l'Assicurazione;

Premio unico ricorrente (o premio ricorrente): è il corrispettivo parte di una successione di premi unici, che il contraente corrisponde alla Compagnia in modo regolare, con la periodicità stabilita dal Contratto;

Premio: è l'importo, eventualmente frazionato, qualora previsto dalle Condizioni di assicurazione, che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia a fronte della Prestazione assicurata;

Prestazione assicurata (o Prestazione): è la somma di denaro dovuta dalla Compagnia in esecuzione del Contratto al verificarsi di uno degli Eventi assicurati;

Prestazione assicurata in caso di sopravvivenza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso in cui alla scadenza del Contratto l'Assicurato sia ancora in vita;

Proposta: è il documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

Prospetto annuale della gestione interna separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati sulla composizione della gestione separata;

Rendiconto annuale della gestione separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati relativi al rendimento finanziario dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto;

Rendimento: risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento;

Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione;

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del Contratto (ossia il termine finale della Durata contrattuale), salvo l'anticipata Cessazione dell'assicurazione.

Sinistro: verificarsi dell'Evento assicurato per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa Prestazione assicurata.

Spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del Contratto;

Tasso annuo di rendimento finanziario: è il rendimento finanziario relativo ad un anno solare ed espresso in percentuale;

ALLEGATO A**Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento**

Documentazione da presentare alla Compagnia - per il tramite del competente Intermediario o direttamente a mezzo lettera raccomandata - in relazione alla causa del pagamento richiesto

Pagamento della prestazione assicurata in caso di decesso	<ul style="list-style-type: none">- richiesta di Liquidazione compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola richiesta completa di tutti i dati identificativi;- fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto;- certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;- relazione medica sulle cause del decesso;- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se il Contraente ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della Polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;- assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;- documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).
Pagamento del valore di riscatto/scadenza	<ul style="list-style-type: none">- richiesta di riscatto/liquidazione a scadenza compilata e sottoscritta dal Contraente, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario, nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso;- fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del Contraente;- qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;- assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile;- assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;- documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).

Richieste motivate di altra documentazione: in presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.

Allegato B – Regolamento della gestione interna separata “OSCAR 100%” denominata in Euro

1. Gestione separata "OSCAR 100%"

Arca Vita S.p.A. (di seguito la “**Società**”) attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta ed indicata nel seguito con il nome “OSCAR 100%”.

Il valore delle attività gestite (di seguito le “**Attività**”) non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione “OSCAR 100%” (di seguito le “**Riserve**”).

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

La gestione “OSCAR 100%” è conforme alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011.

2. Politica di investimento

La politica di investimento delle Attività della gestione “OSCAR 100%” è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell’attivo in un’ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

Le risorse della gestione “OSCAR 100%” sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 e dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, del Regolamento IVASS n. 36 del 31 gennaio 2011.

La composizione delle Attività della gestione rispetta i seguenti limiti quantitativi, espressi in termini di rapporto tra il valore di carico complessivo^[1] delle Attività – appartenenti alle macroclassi definite nel Regolamento IVASS n.36 del 31 gennaio 2011 - e il totale delle Riserve:

- A1) titoli di debito e altri valori assimilabili: fino al 100% delle Riserve da coprire;
- A2) prestiti: massimo del 20% delle Riserve da coprire;
- A3) titoli di capitale ed altri valori assimilabili^[2]: massimo 35% delle Riserve da coprire;
- A4) comparto immobiliare (beni immobili e valori assimilabili): massimo 40% delle Riserve da coprire;
- A5) investimenti alternativi: massimo 10% delle Riserve da coprire;
- B) crediti + C) altri attivi: massimo 25% delle Riserve da coprire;
- D) depositi (depositi bancari o presso altri entri creditizi, a vista o con vincoli di durata uguale o inferiori a 15 giorni): massimo 20% delle Riserve da coprire.

La gestione “OSCAR 100%” può investire in attività emesse da controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento IVASS n. 25 del 27 maggio 2008 (di seguito le “**Controparti Infragruppo**”) nella misura massima del 35% delle Riserve da coprire.

In conformità a quanto previsto da quest’ultimo Regolamento sono adottate, e sottoposte a revisione periodica, le linee guida in materia di operazioni infragruppo, che definiscono le modalità secondo cui si svolge l’operatività con le Controparti Infragruppo, precisando limiti, ruoli e responsabilità, processi operativi e flussi comunicativi.

E’ possibile l’impiego di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa

[1]: Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell’impresa (vedi Art.8 del Regolamento IVASS n.38 del 3 giugno 2011). I rapporti vengono calcolati alla fine di ciascun mese.

[2]: Inclusi gli investimenti alternativi di natura azionaria compresi nella macroclasse A5.

vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, che consentono l'utilizzo degli stessi a condizione che venga perseguita la finalità di effettuare una gestione equilibrata e prudente del portafoglio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile operare in strumenti derivati aventi come sottostanti tassi d'interesse, cambi, azioni, indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito.

3. Determinazione del tasso annuo di rendimento

Il tasso annuo di rendimento finanziario di "OSCAR 100%" relativo a ciascun anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre successivo) è pari al rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" relativo al periodo di osservazione il cui termine (31 ottobre) cada nell'anno solare di riferimento.

Il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" si ottiene rapportandone il risultato finanziario di competenza dell'esercizio finanziario di certificazione alla giacenza media di "OSCAR 100%" nel corso del detto esercizio finanziario.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "OSCAR 100%", al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle Attività della gestione separata e di quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della gestione "OSCAR 100%" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.

Il rendimento della gestione "OSCAR 100%" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

4. Operazioni straordinarie

È espressamente previsto che la gestione "OSCAR 100%" possa formare oggetto, in tutto o in parte, di operazioni di fusione tra gestioni separate, nonché di scissione o di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da una gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata.

5. Modifiche al regolamento

La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della gestione "OSCAR 100%" in occasione delle operazioni di cui al precedente punto 4 o al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.

6. Certificazione della gestione "Oscar 100%"

La gestione "OSCAR 100%" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.



Piano Risparmio Progressivo Oscar100

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti ⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali ⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo ⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza ⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguitamento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso ⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinente ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol ⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguitamento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguitamento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa ⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del

contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensioni istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4. Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica Italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca In linea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAPI); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.